



Provincia di Padova
Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

Provvedimento n. 318/IPPC/2015

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 - 35131 PADOVA

Ditta n. 27931 - Pratica n. 2015/186

Prot. Gen. 89028 del 07/07/2015

ECOLOGIA RF/PZ

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Punto 5.3.b).3). dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, come modificato
dal D.Lgs. n. 46 del 04.03 2014
L.R. n. 26 del 16.08.2007

Ditta: Eco.Men. srl

Sede legale: Via Ospitale n. 65, Carmignano di Brenta (PD)

Sede attività: Via Regina Elena, Grantorto (PD)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta Eco.Men. srl con Provvedimenti Provinciali n. 56/VIA/2010 dell'01/06/2010 è autorizzata alla gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi di varia natura, incluse scorie e ceneri e terre e rocce da scavo, sito in via Regina Elena in Comune di Grantorto (PD);

con nota datata 14/09/12 (prot. Provincia n. 129782/12), integrata successivamente con nota del 12/11/12 (prot. Provincia n. 161852/12), la Ditta presentava domanda di modifica dell'autorizzazione n. 56/VIA/10 sopraccitata, limitatamente ad aspetti gestionali e non comportanti modifiche strutturali all'impianto;

l'argomento veniva sottoposto all'esame della C.T.P.A. nella seduta del 27/03/13, che esprimeva parere favorevole con prescrizioni, alle modifiche richieste dalla Ditta. In particolare la Commissione prevedeva una specifica prescrizione sui rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo: *"Sono ammessi i rifiuti con codice CER 170504 purchè con concentrazioni inferiori ai limiti di colonna B, della tabella 1 allegato V Parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i."*;

con nota del 16/04/13, prot. Provincia n. 58119, la Provincia comunicava alla Ditta la conclusione del procedimento con l'emanazione dell'autorizzazione n. 5577/EC del 16/04/13, che recepiva il parere della C.T.P.A.;

successivamente, con nota dell'08/05/13 (prot. Provincia n. 68717/13) la Ditta comunicava il cessato interesse per l'ottenimento della modifica dell'autorizzazione n. 56/VIA/10, chiedendo contestualmente l'archiviazione della relativa pratica di modifica. Conseguentemente, con nota del 03/07/13 (prot. Provincia n. 95886/13) la Ditta chiedeva la revoca del Provvedimento Provinciale n. 5577/EC/2013 del 16/04/13, con reviviscenza degli effetti del Provvedimento n. 56/VIA/2010;





Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

la Provincia, pertanto, archiviata la pratica di cui al Provvedimento Provinciale n. 5577/EC/2013 e vista la discussione in C.T.P.A., riteneva comunque cautelativamente di confermare la prescrizione emersa, in merito alle caratteristiche delle terre e rocce da scavo trattabili in impianto. Conseguentemente con nota del 29/11/13, prot. Provincia n. 16360, veniva comunicato alla Ditta l'avvio di procedimento per la revisione del Provvedimento n. 56/VIA/10 al fine di adeguarlo alle prescrizioni della C.T.P.A.;

in data 27/02/14 veniva rilasciato il Provvedimento Provinciale n. 5642/2014, a seguito del parere favorevole della C.T.P.A. del 12/02/14, che confermava le valutazioni cautelative sulle caratteristiche delle terre con concentrazioni oltre i limiti di colonna B, della tabella 1 allegato V Parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i., in ingresso all'impianto;

ECO.MEN notificava alla Provincia in data 11/02/2015 prot. n. 20570 il ricorso n. 192/2015 depositato presso il T.A.R. per il Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento 5642/EC/2014 soprарichiamato;

la Provincia in data 27/02/2015 si costituiva nel predetto giudizio, depositando memoria di costituzione e difesa chiedendo il rigetto del ricorso;

in data 13/03/2015 (prot. Provincia n. 35549/2015), il TAR notificava alla Provincia l'Ordinanza n. 82/2015, avente ad oggetto l'accoglimento dell'istanza cautelare, presentata dalla Ditta ECO.MEN e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento 5642/EC/2014, fissava la trattazione di merito del ricorso all'udienza del 07/10/2015. Allo stato attuale a seguito dell'Ordinanza la Ditta EcoMen, opera sulla base del Provvedimento n. 56/VIA succitato;

con nota datata 04/06/2015 acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 76216 del 10/06/2015, la Ditta ECO.MEN. ha presentato al TAR Veneto motivi aggiuntivi sul ricorso presentato;

RILEVATO che

con l'entrata in vigore in data 04/03/14 del D.Lgs. n. 46/2014 (con cui è stato modificato l'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e nello specifico il punto 5 "Gestione dei rifiuti") veniva previsto l'assoggettamento al regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamento di scorie e ceneri, con potenzialità superiore a 75 Mg al giorno, come l'impianto in oggetto. L'impianto effettua le attività previste al punto 5.3.b).3). del richiamato Allegato VIII;

ai sensi dell'art. 29 di tale D.Lgs. n. 46/14, i gestori delle installazioni esistenti ed assoggettate al nuovo regime autorizzatorio, dovevano presentare istanza per il primo rilascio dell'A.I.A., all'autorità competente, entro il 7/9/14;

la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1298 del 22/7/14, ha emanato i primi indirizzi applicativi del D.Lgs. n. 46/14, definendo l'Autorità competente per il rilascio dell'A.I.A., precisando che, per le installazioni in precedenza non assoggettate ad A.I.A. e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, resta ferma la ripartizione delle competenze previste dagli artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/2000. La L.R. n. 3/2000 all'art. 6, assegna alle Province le competenze tra le altre, in materia di rilascio delle autorizzazioni alla gestione di impianti per il recupero dei rifiuti;

con la medesima D.G.R.V. 1298/14 la Regione ha definito le modalità di presentazione delle domande di A.I.A., confermando la validità della modulistica prevista dalla D.G.R.V. n. 668/07;





Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

in attuazione alle disposizioni della succitata D.G.R.V. n. 1298/14, la Ditta ECO.MEN., presentava tramite S.U.A.P., alla Provincia domanda di A.I.A., con nota acquisita in data 19/09/2014 con prot. n. 125352. Tale domanda veniva successivamente sostituita su richiesta della Provincia, dalla nota datata 02/02/2015, prot. n. 15458, con cui la Ditta ha presentato la domanda di A.I.A., completa, secondo la modulistica prevista dalla D.G.R.V. 668/07;

con nota del 17/02/15 prot. Provincia n. 23568, la Provincia avviava il relativo procedimento istruttorio ai sensi della L. 241/90 s.m.i., per il rilascio dell'A.I.A.;

VISTI

la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24/9/96 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/11/10 relativa alle emissioni industriali;

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009, pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8/12/09, che approva il Piano di Tutela delle Acque e le successive modifiche e integrazioni;

la Legge n. 447 del 27/10/95 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;

la D.G.R.V. n. 668 del 20/3/07 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";

la D.G.R.V. n. 2493 del 7/8/07, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

la Legge Regionale n. 26 del 16/8/07 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 (ora D.Lgs. 152/06) ed individua le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per gli impianti dell'allegato B;

il Documento "Reference Document on best available techniques for Waste Treatment – august 2006";

il Decreto Ministeriale del 29/1/07 recante "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U. n. 130 del 7/6/07, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti al punto 5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;





Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

la D.G.R.V. n. 1519 del 26/5/09 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18/2/05, n. 59";

la D.G.R.V. n. 1298 22/7/14 recante "D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi.";

la D.G.R.V. n. 1633 del 9/9/14 recante "D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.";

il Provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 27/10/14, prot. n. 22295 con cui si sono emanate "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46",

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/14 recante "le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

la D.G.R.V. n. 395 del 31/3/15 recante "Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale";

il Provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 12422/GAB del 17/6/15 recante "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/3/14 n. 46"

il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;

VISTA

la domanda della ditta Eco.Men. srl, acquisita agli atti della Provincia in data 02/02/2015 e 04/02/2015 (prot. Provincia n. 15458, 17127, 17129, 17134 e 17138) per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Regina Elena in Comune di Grantorto (PD);

la comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Padova, prot. n. 23568 del 17/02/15, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

RILEVATO che l'avviso di presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale è stata pubblicata sul sito internet della Provincia di Padova dal 20/02/15;





Provincia di Padova
Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione sul sito internet della Provincia non sono pervenute alla Provincia di Padova memorie e/o osservazioni sulla domanda presentata dalla ditta sopraindicata;

RILEVATO che contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale il Gestore ha attestato l'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria come previsto dalla succitata normativa;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 e dell'art. 29-quater comma 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si è riunita per trattare l'argomento "de quo" il giorno il 03/07/2015, ed a seguito della discussione, aggiornata al 07/07/2015 come riportato nei verbali datati rispettivamente 03/07/2015 prot.n. 86915 e 07/07/2015 prot. n. 88950, e la stessa ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

RITENUTO di assumere il parere suddetto;

DECRETA

Art. 1

Al Gestore della ditta **ECO.MEN. srl** con impianto-installazione sito in Via Regina Elena, in Comune di Grantorto (PD) viene rilasciata la presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 2

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nei singoli titoli autorizzativi elencati nella scheda A6 della domanda presentata, con particolare riferimento alle disposizioni del Provvedimento Provinciale n. 56/VIA del 01/06/2010.

Art. 3

Il Gestore è tenuto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e della D.G.R.V. n. 395/2015 a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della "relazione di riferimento" **entro 90 giorni** dalla data di rilascio dell'A.I.A. e l'eventuale relazione di riferimento va presentata **entro un anno** dalla data di rilascio dell'A.I.A..

Art. 4

La durata della presenta autorizzazione è definita ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.. E' comunque facoltà della Provincia procedere al riesame dell'AIA ai sensi del medesimo art. 29 octis, prima della scadenza della stessa.

Art. 5

E' approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta con la domanda di A.I.A., con le seguenti precisazioni formulate nella Conferenza di Servizi:

- in merito ai punti relativi alle tabelle da 1.5.2 a 1.5.5 verrà omesso l'inciso alla D.G.R.V. n. 1060/2014;
- le norme tecniche di riferimento e le metodiche analitiche per le M.P.S./Prodotti saranno dettagliatamente concordate tra la Ditta ed ARPAV entro il 30 settembre p.v.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti, tra i quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e la normativa in materia di igiene e di sicurezza negli ambienti di lavoro.



PROVINCIA DI PADOVA – 35131 Padova, Piazza Bardella, 2
T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali



Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

Si ricorda al Gestore che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 6 pagine.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)

